



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE E DI PROGRAMMA

Tra

- il Parco Archeologico di Paestum, con sede in via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio Paestum (SA) - C.F. 93028470651 rappresentato dal Dott. Gabriel Zuchriegel, nato il 24/06/1981 a Weingarten (Germania) domiciliato per la carica presso il Parco Archeologico di Paestum
- il Comune di Capaccio Paestum, con sede in via Vittorio Emanuele, 1 – Capaccio Paestum, CF 81001170653, nella persona del Sindaco, dott. Italo Voza, nato a Capaccio (SA) il 08/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede municipale

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente o Istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di loro appartenenza;
- che la valorizzazione del patrimonio culturale viene definita dalla disciplina recata dal Decreto Legislativo medesimo (art. 6) ove, al capo II vengono stabiliti i principi della valorizzazione dei beni culturali, le forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- che con DPCM 171/2014 è stata riconosciuta l'autonomia del Parco Archeologico di Paestum per lo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione, assicurando e garantendo la pubblica fruizione;
- che in attuazione del summenzionato decreto il **Parco** attraverso il Direttore e gli Organi di Amministrazioni previsti ex lege conserva, studia, comunica e gestisce il Patrimonio Culturale assegnato, attraverso eventi, convegni e manifestazioni di interesse culturale;
- che i beni culturali oltre ad essere elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni rappresentano una grande risorsa economica del Paese;
- che la crescente domanda di cultura, evidenziata tra l'altro dall'incremento dei visitatori delle città d'arte rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese,
- che è comune intento delle parti valorizzare il ricchissimo patrimonio archeologico di Capaccio Paestum per realizzare un sistema di rete territoriale che garantisca una migliore salvaguardia, promozione e pubblica fruizione del patrimonio archeologico anche al fine di incrementare l'offerta turistica

- che è comune interesse delle parti di procedere alla stipula di un atto di convenzione che regoli i rapporti tra il Parco Archeologico di Paestum e il Comune di Capaccio Paestum al fine dell'utile e coerente sviluppo delle azioni previste finalizzate alla migliore fruibilità e valorizzazione, anche in termini turistici;
- tanto premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto.

Art. 2

La presente convenzione è finalizzata alla costituzione di un accordo di valorizzazione per la promozione, conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale del sito antico di Paestum e del territorio del Comune di Capaccio Paestum, attraverso iniziative che mirino a sostenere la creazione e a sviluppare modelli innovativi di valorizzazione e fruizione, attraverso l'integrazione di tutte le risorse culturali, paesaggistiche e socio economiche del territorio. Obiettivo primario della presente convenzione è di incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernità dell'offerta turistica.

Art. 3

Il Parco Archeologico di Paestum concede l'uso dell'area demaniale a Nord del tempio di Cerere per la fruizione al pubblico e la valorizzazione attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi. Il canone di concessione viene determinato nella misura di € 59.800,00 (ciquantanovemilaottocento/00) per singola annualità per numero 47 (quarantasette) giorni di occupazione dell'area, dal 15 luglio al 31 agosto. Per ogni giorno di occupazione oltre tali date il comune dovrà corrispondere una penale di € 2.000,00 (duemila/00) al giorno.

Il Comune provvederà a predisporre il progetto esecutivo delle strutture da installare necessarie alle realizzazione di eventi munendosi delle autorizzazioni di legge.

Art. 4

Il calendario dettagliato degli eventi dovrà essere presentato con congruo anticipo alla Direzione del Parco Archeologico al fine di verificare la congruità di ciascun evento rispetto alle finalità istituzionali del Parco e che gli eventi non ledano i profili di tutela e valorizzazione del sito.

A seguito del positivo riscontro il Parco rilascerà il nulla osta all'esecuzione degli eventi.

Art.5

Le parti convengono di compensare la somma di cui all'art. 3 con interventi di diserbo della cinta muraria, di manutenzione ordinaria alle strutture del parco e con l'esecuzione di attività di supporto per la realizzazione di eventi organizzati dal Parco. Tali interventi saranno oggetto di apposita specificazione in separato atto integrativo che costituisce parte integrante del presente accordo.

Il Comune provvederà a propria cura e spese e con proprio personale a predisporre tutto quanto necessario per lo svolgimento delle manifestazioni e/o eventi autorizzati, osservando le disposizioni che il Parco detterà relativamente all'utilizzo degli spazi.

Il Comune a tal fine nominerà un Responsabile Unico del Procedimento che curerà la perfetta osservanza degli adempimenti impartiti dal Parco.



Art. 6

Il Comune assume gli oneri e le responsabilità in ordine alla corretta tenuta, conservazione e custodia del bene durante il periodo stabilito dalla concessione.

Art. 7

Gli oneri di gestione e di manutenzione del sito, per tutta la durata della concessione, ivi compresi quelli relativi alle utenze e agli adempimenti connessi alla redazione degli atti relativi alla sicurezza da porre in essere per lo svolgimento delle manifestazioni, saranno a carico del Comune.

Art. 8

Il Comune si assume la responsabilità verso i terzi per tutti gli eventi che potranno verificarsi nel corso della occupazione dell'area manlevando il Parco Archeologico di Paestum da ogni responsabilità.

Art. 9

Il Comune provvederà a stipulare polizza assicurativa per eventuali danni che dovessero verificarsi al patrimonio archeologico presente nell'area, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà essere consegnata in copia alla Direzione del PAE prima dell'inizio degli spettacoli. Il mancato deposito costituisce fatto impeditivo alla realizzazione del programma degli eventi e giusta causa di risoluzione del presente accordo.

Art. 10

La presente convenzione si intende valida per anni due dalla data della stipula. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 11

Entrambe le parti potranno recedere dal presente impegno dandone motivata comunicazione per iscritto 60 (sessanta) giorni prima.

Art. 12

Il presente accordo si intenderà risolto ipso iure qualora le parti non rispettino gli impegni assunti con il presente atto.

Art. 13

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L.vo 22.01.2004 n. 42, al Parco Archeologico di Paestum è riservato il diritto di vigilare sul bene e procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e custodia dello stesso nei periodi di concessione. Qualora da tali accertamenti emergesse che le condizioni di sicurezza non risultino sufficientemente garantite, la Direzione del Parco dichiarerà la risoluzione del presente accordo.


Art. 14

Il presente atto, che si compone di n.3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Comune di Capaccio

Il Sindaco

Dott. Italo Voza



Il Parco Archeologico di Paestum

Il Direttore

Dott. Gabriel Zuchtriegel

